

Stranieri. Le modifiche introdotte dal «destinazione Italia»

Convalida agile per i titoli dei «cervelli» dall'estero

Marco Noci

Un'altra agevolazione per i lavoratori qualificati che arrivano dall'estero. Negli ultimi anni, il legislatore italiano ha provato ad aumentare il tasso di attrattività di dipendenti stranieri altamente qualificati, facilitandone l'ingresso e il soggiorno. Vanno in questa direzione anche alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione, introdotte dal Dl 145/2013 («destinazione Italia»).

Il decreto legislativo 17 del 9 gennaio 2008, recependo la direttiva europea 2005/71/Ce, aveva interessato i cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dà accesso a programmi di dottorato. Il loro ingresso non è vincolato ai tetti stabiliti ogni anno dal decreto flussi, ma alla richiesta da parte di un istituto di ricerca iscritto in un elenco tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il decreto legislativo 108/2012, recependo la direttiva europea 2009/50/Ce, aveva riguardato invece i cittadini stranieri che intendono svolgere lavori altamente qualificati e le cui qualifiche professionali, certificate da idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale rilasciati dai loro Paesi, presentano tutti i requisiti per il riconoscimento in Italia.

Punta a migliorare le condizioni di ingresso e di soggiorno di queste categorie di lavoratori, la circolare congiunta

del 17 marzo 2014, del ministero del Lavoro e del ministero dell'Interno, anche in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge 145/2013 («destinazione Italia»). La legge di conversione del decreto (legge 9 del 21 febbraio 2014) ha introdotto alcune facilitazioni per categorie di stranieri il cui ingresso è particolarmente significativo per la promozione del "sistema" Italia.

In particolare, con la modifica ad alcune disposizioni del

L'ALTRA MISURA

Il ricercatore che chiede la carta Ue per soggiornanti di lungo periodo non fa il test di italiano

Testo unico sull'immigrazione, sono state apportate, tra le altre, significative correzioni alla disciplina dell'ingresso per ricerca scientifica (articolo 27-ter) e dei lavoratori altamente qualificati (articolo 27 quater, Carta blu Ue).

Quanto alla ricerca scientifica, la procedura per il rilascio del visto e del permesso di soggiorno si basa sulla stipula di una convenzione di accoglienza tra l'ente di ricerca e il ricercatore, che specifica la tipologia di attività lavorativa attraverso la quale viene svolta la ricerca. Le garanzie economiche per il soggiorno del ricercatore, dichiarate nella conven-

zione, potranno provenire non solo dall'istituto di ricerca, ma anche dal sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale o di un altro istituto di ricerca.

La legge ha previsto agevolazioni, sia con riferimento alla disciplina dell'ingresso nel territorio italiano, sia a quella del ricongiungimento dei familiari del ricercatore: non sarà più necessaria la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa.

Il ricercatore che fa richiesta del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana.

Per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno per i lavoratori altamente qualificati (per cui è stata istituita dal decreto legislativo 108/2012 la Carta blu Ue), il lavoratore non sarà più tenuto ad acquisire la certificazione di conformità da parte del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata dalla rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza dello straniero.

Infine, non esiste più il limite di visti di ingresso (in precedenza fissato da un decreto flussi ad hoc) per l'accesso all'istruzione universitaria da parte degli studenti stranieri residenti all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le agevolazioni



Ingresso e ricongiungimento

Il ricercatore, per riunirsi con i propri familiari, non deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa.

Il ricercatore che fa richiesta del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana



Benefici su titoli e master

Il lavoratore non deve più acquisire la certificazione di conformità dal Miur, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana. È stato eliminato, poi, il vincolo «di secondo livello» riferito al master universitario: il titolo è idoneo a prescindere dal livello di riferimento



La semplificazione

È previsto l'inserimento della definizione «permesso unico di lavoro» su alcuni permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa. Sono esclusi i permessi Ue per soggiornanti di lungo periodo, per motivi umanitari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale e per lavoro autonomo